



## COMUNE DI PRAMOLLO

Città Metropolitana di Torino

Tel e Fax 0121/58619

e-mail [pramollo@ruparpiemonte.it](mailto:pramollo@ruparpiemonte.it)

Borg. Lussie n. 1 P.I.01717670010

Prot. 1581 Cat. II Classe I

Pramollo li 23/05/2018

Ordinanza n. 5/2018

### DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DI ARMENTI E GREGGI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA TRANSUMANZA

#### IL SINDACO

**Atteso** che la circolazione di armenti e greggi crea ostacoli e disagi alla circolazione, rischi di natura igienico – sanitari, danni alle proprietà pubbliche e private;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 6 comma 2 e dell'articolo 7 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 il Sindaco ha la facoltà di disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica, ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

**Ritenuto** necessario determinare itinerari e intervalli di tempo per regolamentare il transito di armenti e greggi sul territorio comunale nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Codice della Strada e dalla normativa sanitaria;

Visti gli articoli 41, 42, 43 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";  
Visti gli articoli 5, 6, 7, 15, 160, 184, del decreto legislativo 30 aprile 1982 n. 285 "Codice della Strada";

#### ORDINA

**il rispetto delle seguenti prescrizioni per il transito e il pascolo di armenti e greggi sul territorio comunale:**

1. Il transito sul territorio del comune di Pramollo di armenti e greggi è consentito previa richiesta da inoltrare al Sindaco almeno 15 giorni prima della data prevista per il transito. Nell'atto autorizzativo verranno indicati il percorso, il giorno e l'ora del transito ai quali il conduttore dovrà attenersi.
2. Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dall'art.184 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" inerente la circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi. Il conducente deve avere costantemente il controllo degli animali e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione. Nelle ore e nei casi previsti dall'articolo 152 del Codice della Strada, ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altra moltitudine di animali quando circolano su



## COMUNE DI PRAMOLLO

Città Metropolitana di Torino

Tel e Fax 0121/58619

e-mail [pramollo@ruparpiemonte.it](mailto:pramollo@ruparpiemonte.it)

Borg. Lussie n. 1 P.I.01717670010

strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero massimo di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione. Le moltitudini di animali non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.

3. Il transito di armenti e greggi lungo la strada principale deve terminare entro le ore 11.00 e la strada deve essere sgomberata entro il medesimo orario per consentire la libera circolazione dei veicoli.

### DISPONE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 184 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

### AVVERTENZE

- La presente ordinanza, la cui esecuzione è demandata a tutti gli organi di Polizia contemplati dall'articolo 12 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, viene resa nota mediante la pubblicazione all'albo comunale.
- Ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio tecnico, sig. Renzo COSTANTIN.
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada";
- Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (legge 06.12.1971, n. 1034) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

IL SINDACO  
(COSTANTIN Renzo)